

- 3) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia soddisfatto l'obbligo di accertamento dei fatti sulla base di elementi oggettivi qualora, in un procedimento nel quale l'amministrazione tributaria ritiene che il rapporto economico tra il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell'IVA] e il suo subcontraente sia irrazionale e ingiustificato, essa fonda tale conclusione unicamente sulla testimonianza di parte dei dipendenti del subcontraente, senza accertare in base a fatti oggettivi le caratteristiche dell'attività economica costituente l'oggetto del contratto, le sue circostanze specifiche e il contesto economico di cui trattasi, e senza sentire i dirigenti dotati di potere decisionale del soggetto passivo e delle imprese subcontraenti che partecipano alla catena e, in tal caso, se sia pertinente la circostanza che il soggetto passivo o i membri della catena siano in grado di realizzare le prestazioni, e se per valutare tale circostanza sia necessario l'intervento di un perito.
- 4) Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 e al principio di effettività un'interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali e formali [per la detrazione dell'IVA] e siano state adottate le misure [ragionevolmente] esigibili, l'amministrazione tributaria, basandosi su circostanze che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non giustificano [il diniego della detrazione dell'IVA] e non sono oggettive, considera dimostrata la frode fiscale e nega il diritto [alla detrazione dell'IVA] per la sola ragione che tali circostanze ricorrono nel loro complesso per una parte sufficientemente ampia dei membri, oggetto di una verifica, della catena rilevata.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 23 agosto 2019 da Sigrid Dickmanns avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 giugno 2019, causa T-538/18, Sigrid Dickmanns / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-631/19 P)**

(2020/C 95/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Sigrid Dickmanns (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 5 febbraio 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato la parte soccombente a sostenere le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 settembre 2019 — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága**

**(Causa C-656/19)**

(2020/C 95/09)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

*Resistente:* Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 147 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup> (in prosieguo: la «direttiva IVA»), la prassi di uno Stato membro che identifica la nozione di «bagaglio personale», stabilita come elemento concettuale delle cessioni di beni a viaggiatori stranieri esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con la nozione di effetti personali utilizzata nella Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954, e nel relativo protocollo aggiuntivo, e con la nozione di «bagagli» di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.
- 2) In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, si chiede come debba essere definita la nozione di «bagaglio personale» di cui all'articolo 147 della direttiva IVA, tenuto conto del fatto che in tale direttiva manca una definizione al riguardo. Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario la prassi nazionale secondo cui le autorità tributarie di uno Stato membro tengono conto esclusivamente del «significato ordinario dei termini»
- 3) Se gli articoli 146 e 147 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, quando un soggetto passivo non ha diritto all'esenzione delle cessioni di beni a favore dei viaggiatori stranieri ai sensi dell'articolo 147 di detta direttiva, occorre esaminare, nel caso concreto, se sia applicabile l'esenzione delle cessioni di beni all'esportazione ai sensi dell'articolo 146 della stessa direttiva, anche qualora siano state omesse le formalità doganali previste dal codice doganale dell'Unione e dalla normativa delegata.
- 4) Nel caso in cui la risposta alla precedente questione pregiudiziale sia che, quando non è applicabile l'esenzione a favore dei viaggiatori stranieri, l'operazione può beneficiare di un'esenzione dall'IVA a titolo di esportazione, se sia possibile qualificare il negozio giuridico come cessione di beni all'esportazione esente dall'IVA contrariamente all'intenzione espressa dal cliente al momento dell'ordine.
- 5) In caso di risposta affermativa alla terza e alla quarta questione pregiudiziale, in una situazione come quella del procedimento in esame, in cui l'emittente della fattura sapeva, al momento della cessione dei beni, che gli stessi erano stati acquistati ai fini della rivendita, ma che l'acquirente straniero intendeva ciononostante portarli fuori dal territorio nell'ambito del regime dei viaggiatori stranieri, cosicché l'emittente della fattura ha agito in mala fede rilasciando il modulo di domanda di rimborso dell'imposta previsto a tal fine in detto regime e rimborsando, a titolo di esenzione a favore dei viaggiatori stranieri, l'imposta sul valore aggiunto ripercossa, se sia compatibile con gli articoli 146 e 147 della direttiva IVA e con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità del diritto dell'Unione la prassi di uno Stato membro in base alla quale l'autorità tributaria nega il rimborso dell'imposta erroneamente dichiarata e versata a titolo di cessioni di beni a viaggiatori stranieri, senza qualificare tali operazioni come cessioni di beni all'esportazione e senza effettuare la corrispondente rettifica, nonostante sia incontestabile che i beni siano usciti dall'Ungheria come bagaglio dei viaggiatori.

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság  
(Ungheria) il 27 settembre 2019 — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi  
Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága**

(Causa C-717/19)

(2020/C 95/10)

*Lingua processuale: l'ungherese*

### Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

### Parti

*Ricorrente:* Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

*Resistente:* Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága